

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FA-
SCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI**

RESOCONTO STENOGRAFICO

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FLAVIO TANZILLI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Banti Egidio (MARGH-U)	10, 11
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	2	Brunale Giovanni (DS-U)	7
Sull'ordine dei lavori:		Carli Carlo (DS-U)	3, 5, 7, 9, 12
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	2	Cossiga Giuseppe (FI)	18, 20
Carli Carlo (DS-U)	2	Raisi Enzo (AN)	15, 17, 18
Seguito dell'audizione del procuratore mili- tare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Inteli- sano:		Intelisano Antonino, <i>Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma</i>	5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	3, 5, 12, 20	Zancan Giampaolo (Verdi-U)	12, 15

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 107 del 2003 e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento interno, la Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche.

Propongo, pertanto, che si proceda in seduta pubblica. Se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

CARLO CARLI. Presidente, prima che inizi il seguito dell'audizione del procuratore Intelisano, che ringrazio vivamente per la sua disponibilità e collaborazione, oltre che per le utili informazioni e notizie che ci ha fornito, voglio sottoporle due questioni.

Anzitutto, vorrei chiederle di fare in modo che per le prossime sedute sia disponibile il resoconto stenografico in tempo utile. Non voglio muovere particolari censure: so che gli uffici in questo periodo sono oberati di lavoro, anche in conseguenza del fatto che la Camera dei deputati sta esaminando la legge finanziaria. Tuttavia lei comprenderà che disporre del resoconto stenografico almeno il lu-

nedì della settimana successiva a quella in cui si è svolta la seduta è un'esigenza fondamentale; altrimenti noi e i consulenti dobbiamo limitarci ad una fugace visione del resoconto. Si tratta di un dato oggettivo — senza voler con questo muovere appunti a nessuno, lo ripeto — di fronte al quale ci troviamo oggi: non abbiamo avuto il tempo per approfondire i temi dell'audizione del procuratore Intelisano.

L'altra richiesta che rivolgo è la seguente. Oggi avevamo previsto una durata limitata della seduta, in considerazione dell'esame da parte dell'Assemblea di Montecitorio della legge finanziaria, ritenendo quindi di avere solo un'ora a disposizione; probabilmente alcuni colleghi oggi non potranno essere presenti anche per l'annunciato sciopero dei trasporti, in conseguenza del quale alcuni hanno dovuto anticipare la propria partenza. Pertanto, se il procuratore dovesse dare la propria disponibilità, sarebbe opportuno prevedere un'altra seduta in cui rivolgergli domande e richieste di chiarimento.

PRESIDENTE. Onorevole Carli, per quanto riguarda la prima questione, gli uffici mi comunicano che il resoconto è stato depositato lunedì presso la casella di tutti colleghi che lo abbiano richiesto, come da prassi, mentre è da ieri sera disponibile su Internet, per cui sono stati rispettati i tempi ordinari. Mi faccio comunque carico della sua richiesta: vorrà dire che si cercherà di fare ancora meglio.

Per quanto riguarda la seconda questione, credo che essa potrà essere più utilmente esaminata in sede di ufficio di presidenza, che si svolgerà subito dopo la conclusione della seduta plenaria. In tale occasione affronteremo tutte le questioni relative al prosieguo dei nostri lavori, compresa anche la fissazione di un'ulte-

riore seduta che preveda la presenza del dottor Intelisano.

Seguito dell'audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Intelisano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Intelisano.

Ricordo che nella seduta del 4 dicembre scorso il dottor Intelisano ha svolto la sua relazione e pertanto la seduta odierna sarà dedicata ai quesiti dei commissari. Do quindi la parola ai colleghi.

CARLO CARLI. Vorrei rivolgere al procuratore Intelisano alcune domande, rinnovando il mio ringraziamento e rilevando come correttamente egli abbia riferito le sue valutazioni; il suo intervento è stato prevalentemente basato sulla relazione del Consiglio della magistratura militare che aprì un'inchiesta interna ed arrivò alle note ed importanti decisioni. La ringrazio, procuratore, perché la sua audizione rappresenta un fondamento importante dei lavori della nostra Commissione per perseguire di obiettivi che la legge istitutiva ci assegna.

La prima domanda che voglio rivolgerle è la seguente. Quali sono stati i passaggi e le procedure amministrative dei fascicoli, dalla raccolta dei rapporti di polizia e delle denunce fino alla raccolta degli stessi nel famoso armadio e quindi alla provvisoria archiviazione del 14 gennaio 1960?

Dove si trova oggi — e chi ne è il responsabile — il carteggio concernente la corrispondenza generale della procura generale militare presso il tribunale supremo militare, organo soppresso nel 1981?

Quali sono stati gli uffici che hanno esaminato nel tempo i 695 fascicoli e quali tracce hanno lasciato i fascicoli in detti uffici (registri di protocollo o altro)?

Nella relazione del Consiglio della magistratura militare sulle cause dell'occultamento dei fascicoli e della sua illustra-

zione si fa riferimento alla provvisoria archiviazione dei fascicoli del 14 gennaio 1960. Secondo lei quale evento determinò l'archiviazione provvisoria proprio in quell'anno?

Subito dopo nella relazione si menziona una prima richiesta, in seguito a quella del tribunale di Padova, dell'Avvocatura dello Stato (6 dicembre 1958) alla Corte costituzionale riguardo all'abrogazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 144, che avrebbe comportato il trasferimento di competenza sui crimini di guerra dalla magistratura militare a quella ordinaria. Con una successiva memoria del 3 giugno 1959 l'Avvocatura proponeva la tesi opposta. Quali ragioni hanno portato secondo lei l'Avvocatura dello Stato a mutare così radicalmente la sua opinione?

Inoltre lei ha affermato di avere ricevuto la visita di una giovane ricercatrice che le ha mostrato carte riguardanti una corrispondenza di carattere generale sui crimini di guerra. Ci potrebbe dire chi era la ricercatrice e di quali carte era in possesso?

Sempre nell'audizione lei ha affermato: « Feci una telefonata ai due uffici che ritenevo competenti al rilascio dell'autorizzazione per accedere all'archivio generale dello Stato alla voce crimini di guerra-fondo Presidenza del Consiglio », in cui ci sarebbe quella che lei ha definito una corrispondenza abbastanza interessante in materia. Quali sono gli uffici che lei ha contattato e che riteneva competenti? Quali ragioni le facevano ritenere che si trattasse di materiale « abbastanza interessante »?

A pagina 7 del resoconto stenografico della sua audizione e nella relazione della magistratura militare si fa riferimento al fatto che non tutti i fascicoli furono provvisoriamente archiviati, anche perché negli anni successivi, tra il 1965 e il 1968, 1.250-1.300 fascicoli, tutti senza notizie sugli autori dei reati, furono trasmessi alle procure competenti per territorio che aprirono procedimenti contro ignoti. Quale ufficio fece la selezione dei fascicoli?

Quali erano i punti di riferimento ministeriali con la Presidenza del Consiglio dei ministri e politici dei procuratori ge-

nerali militari presso il tribunale supremo militare negli anni cinquanta e sessanta e quali direttive arrivarono ai procuratori da parte del Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio dei ministri? Sono ipotizzabili e/o rintracciabili delle missive ministeriali che influenzarono l'andamento della procedura penale nel caso dei crimini nazifascisti?

Quali erano le consuetudini dei procuratori generali militari nel rapporto con l'autorità politica ed in particolare con l'autorità di Governo, gli uffici ministeriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri?

Quale era la corrispondenza tra procura generale militare e procure militari territoriali negli anni 1946-1981 per quanto riguarda i crimini nazifascisti ed in particolare per quei casi dove i fascicoli non erano stati archiviati definitivamente (ad esempio i casi Kappler e Reder)?

Dove è in giacenza lo scambio di corrispondenza tra i ministri Martino e Taviani, in particolare quella del 10 e 29 ottobre 1956, di cui si fa menzione nella relazione del Consiglio della magistratura militare e da lei riferito?

È a conoscenza di altra corrispondenza tra esponenti di Governo tra loro e tra questi e le autorità militari di giustizia sulla materia dei crimini nazifascisti?

Qual è stato il ruolo svolto dal Ministero degli esteri tra il 1946 e il 1966 in relazione alle azioni delle procure militari nei confronti dei criminali di guerra tedeschi secondo quanto risulta dalla corrispondenza intercorsa tra il Ministero degli esteri e le procure militari?

Il 27 marzo 1965 il procuratore generale militare comunicava al ministro della difesa, su sollecitazione delle autorità tedesche, un elenco di 20 casi di criminali di guerra tedeschi per i quali si era in possesso di una documentazione sufficiente sia sull'identificazione dei fatti sia dei responsabili. Le autorità tedesche, l'anno precedente, avevano chiesto notizie sui procedimenti ancora in corso in previsione della prescrizione ventennale che sarebbe scaduta nel 1965. Signor procuratore, lei ha un'opinione sul perché tali casi ed i relativi fascicoli non fossero stati come gli altri occultati nell'armadio?

Nel corso della relazione del Consiglio della magistratura militare e della sua audizione si fa riferimento ad una riunione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri cui era presente il procuratore generale militare dottor Borsari. Tale riunione si è tenuta il 20 agosto 1945. Furono messe a fuoco le direttive riguardanti la raccolta del materiale sulle denunce dei crimini di guerra. Sulla base di tale riunione, il 2 ottobre 1945 si decise che il materiale fosse tutto raccolto a Roma. Dal fatto che vengono citate le dichiarazioni del dottor Borsari si evince che esiste un verbale di quella seduta: ne è a conoscenza? Ne ha mai preso visione? Sa dove si trova?

Ha notizie sulle cause della mancata consegna da parte dell'autorità italiana di responsabili militari italiani di eccidi e stragi alle autorità di Stati balcanici?

In base a queste domande e all'audizione del signor procuratore, avanzo una richiesta di materiale da acquisire da parte della Commissione. In particolare, chiedo a che punto sia la richiesta dei 695 fascicoli: è uno degli aspetti fondamentali sui quali svolgiamo i nostri lavori. Inoltre le chiedo di acquisire gli atti dell'Avvocatura dello Stato relativi alla richiesta di parere sull'abrogazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 144, che avrebbe comportato il trasferimento di competenza sui crimini di guerra dalla magistratura militare a quella ordinaria. Richiedo inoltre le carte in possesso della ricercatrice cui ha fatto riferimento il procuratore Intelisano, cioè se sia possibile rintracciare la ricercatrice e sapere quali carte avesse, allo scopo di acquisirle. Chiedo inoltre di acquisire il fondo presso l'archivio generale dello Stato alla voce crimini di guerra-fondo Presidenza del Consiglio.

Il procuratore ha menzionato due lettere di risposta, una da parte del procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello ed una del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, alle richieste dello stesso procuratore Intelisano di consultare le carte sopramenzionate: chiedo di acquisire questo carteggio.

Chiedo inoltre l'audizione del relatore della commissione di indagine interna istituita dal Consiglio della magistratura militare...

PRESIDENTE. Onorevole Carli, sono costretto ad interromperla perché le richieste che sta avanzando vanno più opportunamente formulate nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza. L'ordine del giorno della riunione nella Commissione plenaria prevede il seguito dell'audizione del procuratore Intelisano.

Prendo quindi atto delle sue richieste ma le ripeto che vanno formulate in sede di ufficio di presidenza.

CARLO CARLI. Presidente, conosco bene il regolamento e posso chiarire che le mie richieste hanno una loro importanza proprio in considerazione della presenza del procuratore Intelisano; ad esempio, egli ha fatto un preciso riferimento ad una ricercatrice ed a certi documenti, riferimento che poteva meglio specificare nella sua risposta. Le richieste quindi non erano strampalate; non ho comunque alcun problema a riproporle nell'ambito dell'ufficio di presidenza che si svolgerà al termine della seduta della Commissione plenaria.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Carli, e preciso che nessuno ha ritenuto le sue richieste « strampalate »; ho soltanto detto che le sue richieste, legittime, devono essere formulate in sede di ufficio di presidenza, mentre qui siamo in seduta plenaria e l'oggetto è diverso.

ANTONINO INTELISANO, Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma. Ho annotato i vari quesiti ai quali proverò a rispondere, limitatamente agli atti in mio possesso, o comunque agli aspetti e ai profili che ho avuto modo di approfondire.

Il primo quesito è relativo ai passaggi tra gli uffici giudiziari, prima che i vari fascicoli fossero occultati nell'armadio. Ritengo che passaggi non ve ne furono, se non tra le stazioni dei carabinieri o le autorità alleate che mandavano via via le notizie — quelle che oggi con la termino-

logia del codice di procedura penale definiremmo le « notizie di reati » — all'ufficio centrale per i crimini di guerra, istituito nel 1945 per tenere i rapporti con le autorità alleate e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e — almeno questa era la motivazione ufficiale — per razionalizzare al massimo il lavoro di raccolta e di collegamento con gli altri organismi italiani e internazionali che erano competenti ad occuparsi del caso. Quindi, non vi furono molti passaggi; vi fu un passaggio unidirezionale verso l'ufficio centralizzato, istituito presso la procura generale militare presso il tribunale supremo militare, in base alla riunione presso la Presidenza del Consiglio, alla quale si faceva poco fa riferimento.

Circa la corrispondenza di carattere generale, con la riforma dell'ordinamento giudiziario militare intervenuta con la legge n. 180 del 1981, fu istituito il grado di appello (mentre prima, oltre ai tribunali di prima istanza, c'era solo il tribunale supremo militare, che aveva *grosso modo* funzioni di legittimità equiparabili a quelle della Cassazione) e quindi si pose il problema di dove allocare i fascicoli che prima avevano sede presso l'archivio del tribunale supremo militare o della procura generale presso il tribunale supremo militare, che, di fatto, più che essere riordinato, venne soppresso. Alcune carte vennero mandate alla procura generale militare presso la corte militare d'appello, istituita appunto con la citata legge n. 180, e altre carte furono mandate all'archivio della procura generale militare presso la Corte di cassazione.

Questa fu la novità della legge: lasciare il giudice di legittimità naturale, la Corte di cassazione, e istituire presso di essa la procura generale militare, o, più esattamente, per usare le espressioni della legge, « l'ufficio autonomo del pubblico ministero militare ».

In ogni caso, dal punto di vista logistico, non ci fu alcun trasferimento, perché le carte del tribunale supremo militare erano a palazzo Cesi, come quelle della relativa procura, e qui furono costituiti i due nuovi uffici.

La ripartizione, quindi, fu fatta su una base funzionale: le questioni, anche vecchie, di merito furono conservate nella procura generale militare presso la corte militare d'appello; le questioni generali di legittimità furono conservate nella cancelleria della procura generale militare, già presso il tribunale supremo militare, ora presso la corte suprema di cassazione, ma — ripeto — sempre con la stessa sede, dal punto di vista logistico.

Ecco perché, nel dubbio su dove fossero andati a finire i carteggi relativi alle pratiche di carattere generale, quando ho avuto necessità di consultare — per i motivi che ho indicato nella precedente occasione — l'archivio di carattere generale, scrissi alle due procure, non sapendo come fosse avvenuta la distribuzione. In effetti poi i carteggi, in concreto, erano andati alla procura generale militare presso la corte militare d'appello.

Gli uffici che hanno esaminato nel tempo i fascicoli possono essere individuati in base ad una data o ad un periodo abbastanza preciso. Prima che intervenisse la scoperta e la decisione di far seguire il corso naturale ai carteggi che erano stati custoditi nell'armadio, si era verificata quella « povertà » di movimenti di cui ho parlato, nel senso che dalle autorità denunciati i fascicoli erano affluiti all'organismo unitario centralizzato, l'archivio centrale per i crimini di guerra. Successivamente i vari fascicoli che erano stati lì rinvenuti, eliminato il provvedimento giuridicamente inesistente costituito dalla provvisoria archiviazione, hanno preso la strada naturale, cioè quella della competenza territoriale e quindi sono stati disaggregati e mandati alle procure militari competenti.

Mi è stato poi chiesto quale ragione particolare determinò la provvisoria archiviazione del 1960, considerato che nell'arco compreso tra il 1945 e il 1960 non era stata adottata nessuna determinazione formale. Per la verità, questo è un punto sul quale la relazione del Consiglio superiore della magistratura ha fatto solo delle ipotesi: probabilmente c'era la sollecitazione di qualche cancelliere (non c'è scritto nella relazione, ma si intuisce), o

c'era stato qualche *input* di carattere esterno che aveva consigliato di formalizzare la provvisoria archiviazione, sia pure con quel provvedimento definito « abnorme » dallo stesso Consiglio della magistratura militare e non previsto dal codice di procedura penale del 1930 e tantomeno da quello che attualmente applichiamo. I motivi di quella formalizzazione non sono noti. Questo è un punto suscettibile di varie ipotesi, ma che non ha trovato ancora una spiegazione o comunque non è stato sufficientemente approfondito, se si escludono quelle scarse proposizioni che, per necessità di cose, non avendo altri elementi, a questo profilo ha dedicato il Consiglio della magistratura militare.

La questione della legittimità costituzionale portata dinanzi alla Corte a proposito della competenza dei crimini di guerra (dell'autorità giudiziaria ordinaria o dell'autorità giudiziaria militare) probabilmente potrà essere lumeggiata, così come richiesto, dall'acquisizione del parere. Posso dire che questa questione è stata sempre molto tormentata perché, a fronte del disegno dell'impianto unitario dei codici penali militari di pace e di guerra del 1941, c'è stato poi un effetto con risultati particolari, collegabile all'articolo 103, ultimo comma, della Costituzione. Quella che una volta, nell'impianto originario dei codici, era l'immedesimazione organica tra assoggettamento alla legge penale militare e assoggettamento alla giurisdizione penale militare, è stata rotta dall'articolo che ho citato, che, come è noto, ha posto delle delimitazioni ben precise alla giurisdizione penale militare, per motivi di carattere storico (fino al 1981 quel tipo di giurisdizione speciale non aveva le stesse garanzie di indipendenza della magistratura ordinaria; oggi la situazione è completamente differente). I rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare non solo sono stati erosi dall'articolo 103, ultimo comma, della Costituzione, ma sono stati anche confinati in un *range* di opinabilità, per certi aspetti. Si tratta di una vicenda veramente tormentata.

Cito solo due dati: il processo per la risiera di San Saba è stato fatto dalla corte

di assise di Trieste (una corte d'assise del nord) e, più di recente (mi riferisco agli anni novanta), il processo per la strage di Caiazzo, per il quale si poteva tranquillamente sostenere la competenza del tribunale militare di Napoli, è stato oggetto di passaggio degli atti alla corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere, o comunque ad una corte d'assise competente territorialmente su Caiazzo. Su questa vicenda c'era stato, tra l'altro, un contrasto tra due uffici del pubblico ministero ordinario e militare, che era stato risolto — come prevede il codice di procedura penale — dal procuratore generale ordinario presso la Corte di cassazione. Questo perché molto spesso si tratta, o si è trattato nel corso degli anni di interpretazioni piuttosto oscillanti, agganciate ad espressioni o formulazioni normative con qualche spazio di opinabilità. Anche nella questione di Caiazzo ci fu, a poca distanza di tempo tra un parere e l'altro, un cambiamento di opinione, questa volta non dell'Avvocatura dello Stato ma ai fini della determinazione della competenza.

Si tratta di una questione che affatica anche l'applicazione del codice penale militare in tempo di pace perché, prescindendo dalle molteplici e più gravi complicazioni che nascono dall'applicazione del codice di guerra e dalla mancata revisione della normativa successivamente all'articolo 103, ultimo comma, della Costituzione, e agli interventi che ovviamente la Corte costituzionale ha fatto in tutta questa materia, l'impianto complessivo è stato completamente eroso e modificato di fatto (mi riferisco al diritto vivente).

Sicuramente l'acquisizione delle motivazioni dell'Avvocatura dello Stato potrebbe apportare dei lumi, più che sulla vicenda di carattere generale (rapporti tra autorità giudiziaria ordinaria e autorità giudiziaria militare), sulla vicenda di cui ci occupiamo come quadro, elemento, tassello ulteriore di conoscenza.

Non sono in condizione di dire chi fosse la giovane ricercatrice perché nel tempo ho dimenticato e perché ebbi modo di accertare a brevissima distanza che quello che mi era stato detto era vero, allorché, andando all'archivio centrale

dello Stato, consultai il *dossier* « fondo Presidenza del Consiglio », voce « crimini di guerra ». Quindi, non mi sono preoccupato di fare ulteriori accertamenti, perché si trattava ormai, dopo la verifica che avevo compiuto, di un dato non più rilevante proprio perché avevo avuto conferma che quello che mi era stato detto era giusto.

GIOVANNI BRUNALE. Detto o fatto vedere?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Ho visto io personalmente. La direttrice era la dottoressa Carocci ed io personalmente ho visto le carte (naturalmente non ne ho fatto copia); mi serviva ai miei fini e non avevo altre esigenze di carattere processuale, se non quella di vederle.

Credo di non avere capito molto bene la domanda relativa agli uffici competenti per quanto riguarda la corrispondenza.

CARLO CARLI. Ho fatto riferimento alla scorsa seduta. Le riproporrò la domanda dopo.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Prima di scrivere le lettere alle quali ho fatto riferimento e che ho qui, avevo telefonato per sapere dove fossero consultabili le carte che mi servivano non tanto per una conoscenza del quadro generale, ma per motivi specifici, anche di carattere — in ipotesi — procedurale.

Come ho precisato nella scorsa seduta, mi aspettavo una agguerrita diatriba ai fini dell'estradizione e quindi anche le questioni di carattere procedurale, ad esempio una condizione di procedibilità secondo i dettagli forniti nella scorsa seduta, erano per me importanti. Quindi feci le telefonate in maniera estemporanea a quei due uffici che pensavo potessero aiutarmi, vale a dire le due procure generali militari competenti, quella presso la Corte militare d'appello e quella presso la Corte di cassazione.

Per quanto riguarda la settima domanda, concernente il fatto che non tutti fascicoli vennero provvisoriamente archiviati e quale ufficio operò la selezione dei fascicoli stessi, la risposta è sempre l'ufficio centralizzato che esisteva presso la procura generale militare-tribunale supremo militare. Il criterio selettivo fu adottato solo ed esclusivamente da quell'ufficio. Sempre nell'ambito dello stesso quesito, come ulteriore specificazione dello stesso, ho annotato quello relativo ai punti di riferimento della procura generale. Si possono fare solo delle deduzioni logiche, perché non esiste un catalogo dei criteri che abbiano portato a quella valutazione di carattere selettivo. L'organo di autogoverno della magistratura militare ha enucleato questo criterio, ma non perché sia desunto *per tabulas* o *ex verbis*, ma perché logicamente riconducibile alla ricostruzione della vicenda. Il criterio è quello della mancanza di danno: i fascicoli a carico di ignoti o quelli per fatti di minore rilievo per i quali non potevano sorgere complicazioni vennero inoltrati alle varie procure, il che non accade invece per quelli che potevano avere una ben diversa ricaduta dal punto di vista giudiziario. Ripeto però che questa è una valutazione logica fatta dall'organo di autogoverno nella sua relazione.

Sono ipotizzabili missive che influenzarono l'atteggiamento della procura generale o comunque di quell'ufficio di cui abbiamo parlato? Sicuramente non si possono escludere, anche perché nel vecchio sistema la procura generale militare e in genere la magistratura militare, fino al 1981, non godeva di quelle garanzie di indipendenza che la legge n. 180 ha esteso anche alla medesima, di talché oggi la magistratura militare di fatto non è che una appendice esterna della magistratura ordinaria.

Quanto ai rapporti tra i vertici della magistratura militare e autorità politiche e di Governo e tra procura generale e procure militari, essi risentono ovviamente di questa impostazione di fondo. Il procuratore generale — lo ricorda anche la relazione del Consiglio della magistratura militare — veniva nominato dal Consiglio dei

ministri, quindi la nomina era di carattere politico. Per quanto concerne i rapporti tra procuratore generale e le procure militari, essi erano di carattere gerarchico nel senso pieno. Le dirò di più: il procuratore generale, di fatto, per una connotazione tecnica, era anche il capo dei magistrati giudicanti, tanto è vero che polemicamente si era detto che nella struttura originaria della magistratura militare c'era il pubblico ministero in camera di consiglio; altro che separazione delle carriere! Quindi, dal punto di vista delle garanzie, eravamo all'anno zero. Poi, per effetto della legge n. 180 del 1981 si è avuto un adeguamento della giurisdizione speciale ai principi che la stessa Carta costituzionale vuole si estendano anche ai giudici speciali.

Come non manca di rilevare la stessa relazione dell'organo di autogoverno, era inevitabile che in questo tipo di struttura — la magistratura militare per molti aspetti è equiparabile ad un corpo militare dal punto di vista dei rapporti ordinativi interni — fosse molto più facile un condizionamento da parte del mondo politico su vicende di carattere giudiziario e quindi che si potesse arrivare anche ad un uso politico della giustizia non è da escludere. Non è solo una mia considerazione ma è anche quella fatta dall'organo di autogoverno della magistratura militare.

Se mi è consentito esprimere un'osservazione personale, questa non è una caratteristica solo italiana perché la giurisdizione militare risente o ha in genere risentito di una serie di fattori che, con un certo *understatement*, potrebbero definirsi « condizioni di procedibilità » agganciate a valutazioni politiche; ciò dipende dall'alto tasso di politicità che spesso caratterizza i reati militari. Che il tutto si possa tradurre in più o in meno in un restringimento patologico delle garanzie di indipendenza, è un altro discorso che sicuramente investiva il vecchio ordinamento della giurisdizione penale militare fino alla legge n. 180 del 7 maggio 1981.

Per quanto riguarda i rapporti tra la procura generale e le procure militari per i casi Kappler e Reder, i più noti nel « pacchetto » di vicende che hanno carat-

terizzato i crimini di guerra, a quanto mi risulta il processo a carico del tenente colonnello Kappler per l'eccidio delle Fosse Ardeatine fu definito alla fine degli anni quaranta, mentre quello concernente Reder fu definito nel 1951, se non erro, da parte del tribunale militare di Bologna. Poteva sussistere un'interazione dal punto di vista dei fini, ma non vedrei altre particolari connotazioni nel rapporto tra la procura generale — allora unica — e le procure militari competenti. Per ovvi motivi ho compulsato gli atti del processo a carico del tenente colonnello Kappler, quelli relativi al primo processo per la strage delle Fosse Ardeatine, e per la verità non ho trovato corrispondenza riferita a questi rapporti, al di là delle connotazioni tipiche della legge processuale.

Per quanto riguarda invece l'eventuale approfondimento dei rapporti con il Ministero degli esteri, è un filone di ricerca su cui non so riferire. È verosimile, probabile e ragionevole ipotizzare che se c'era una ragione di Stato alla base dell'occultamento dei fascicoli sia intervenuta una corrispondenza più specifica di quella che finora è emersa nei rapporti tra il ministro degli esteri e il ministro della difesa *pro tempore* di cui hanno dato conto sia la relazione del Consiglio della magistratura militare sia alcuni servizi del giornalismo investigativo che si sono occupati di questa vicenda.

Circa la domanda concernente la mia opinione su questi casi, essa non è molto dissimile da quella espressa dal Consiglio della magistratura militare, anche se forse rispetto a quella relazione c'è qualche acquisizione di carattere storiografico o comunque qualche filone additivo che potrebbe essere utile approfondire.

L'ulteriore quesito era se esista un verbale relativo alla riunione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1945. Presumo di sì, anche se non l'ho mai visto. A questo verbale fanno riferimento la relazione dell'organo di autogoverno e anche ricerche di storici che ne parlano diffusamente; tuttavia non mi sono occupato di persona dell'approfondimento di tale aspetto.

Per quanto concerne la vicenda relativa alle possibili spiegazioni dell'occultamento dei fascicoli collegate o collegabili alla richiesta da parte iugoslava di processare esponenti o capi militari italiani, alla stessa vicenda fa espressamente riferimento, sulla base di approfondimenti e di consulenze storiche, la relazione dell'indagine conoscitiva della Commissione permanente giustizia della Camera dei deputati nella scorsa legislatura. Dirò di più: a questo filone di spiegazione fa anche riferimento una ricerca fatta da storici di scuola pisana, i quali hanno trovato documentazione relativa a richieste da parte iugoslava per processare alti gradi militari italiani per fatti d'arme, per stragi, per pretesi abusi contro la popolazione civile verificatesi nei Balcani. Forse — ma si tratta di un'opinione personale non supportata da documenti perché non mi sono occupato *ex professo* della questione — la spiegazione dell'occultamento deve essere ricondotta a più fattori. Probabilmente, come ha indicato il Consiglio, c'era l'esigenza di non pregiudicare più di tanto il nome della Germania, ma forse c'era anche la preoccupazione che insistere su richieste di collaborazione giudiziaria sarebbe stato un *boomerang* perché avrebbe potuto innescare, alimentare o supportare una serie di richieste che ci avrebbero visto in quanto paese come soggetto passivo per quel che riguarda l'estradizione o comunque la persecuzione di alti gradi militari italiani. Ripeto che questo è un filone che merita un approfondimento sul piano storiografico.

Per quanto riguarda invece le risposte date alla mia richiesta, non ho difficoltà a produrle quando l'ufficio di presidenza della Commissione me ne farà domanda, ovviamente sulla base della normativa vigente, ed a fornire le carte del caso.

CARLO CARLI. Quale tipo di carte?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Le risposte che furono date alla mia lettera da parte delle due procure. Le ho qui con me e ovviamente dopo la richiesta farò seguito con la

trasmissione formale: questo per atterrmi alle norme di procedura che ci ricordava poco fa il presidente.

EGIDIO BANTI. Ringrazio anch'io il dottor Intelisano per la sua relazione della scorsa seduta e per l'intervento di oggi. Gli porrò tre domande, sempre relative a quanto avvenne il 14 gennaio 1960.

La prima concerne il concetto di provvisoria archiviazione degli atti. Lei, dottor Intelisano, è stato molto chiaro giudicandola anche oggi giuridicamente inesistente. La relazione del Consiglio della magistratura militare parla anche di illegalità e comunque afferma che il provvedimento era inidoneo a produrre un qualsiasi effetto giuridico. C'è però un verbo del dispositivo adottato dal dottor Santacroce che mi fa riflettere, forse perché sono un insegnante di lettere e sono abituato a dare una particolare importanza alle parole. Il verbo è «ordina». Non ho mai conosciuto il dottor Santacroce, però quando un procuratore generale militare scrive su un dispositivo di un atto pubblico, almeno nell'ambito dell'ufficio, la parola «ordina», questo comporta da un lato una precisa assunzione di responsabilità personale, dall'altro credo presupponga — e mi stupirei molto del contrario — la convinzione che quel verbo sia suscettibile di produrre effetti giuridici.

Allora, o il dottor Santacroce era un pazzo — cosa che non risulta — oppure egli aveva maturato convinzioni ed affidamenti tali da ritenere che ciò che andava scrivendo sui fascicoli potesse provocare, anche se involontariamente, un effetto giuridico. A questo riguardo le chiedo: se per ipotesi il dottor Santacroce fosse ancora in vita e ancora in servizio, dopo tutto quello che si è scoperto, sarebbe sottoponibile a procedimento per questa archiviazione provvisoria e, in caso affermativo, di che tipo e da parte di chi? O l'archiviazione provvisoria è una prassi in uso (ed in questo caso le chiedo se vi siano altri casi attestati presso la procura generale militare) oppure è assolutamente inusitata: in quest'ultimo caso, quale era il tasso di rischio cui teoricamente il procuratore generale poteva andare incontro nel mo-

mento in cui disponeva tale provvisoria archiviazione? Credo che questo quesito sia particolarmente interessante.

La seconda domanda serve a cercare di comprendere se vi siano stati contatti politici o sollecitazioni di analoga natura, che secondo me sono le uniche possibili: se c'era un rischio di sanzione disciplinare o di incorrere nell'inosservanza di leggi da parte del procuratore militare non credo sia stato il cancelliere a suggerirgli di adottare questa soluzione; è evidente che doveva esserci qualche sollecitazione ulteriore.

Le chiedo se esista negli archivi della procura generale un'agenda d'ufficio dell'epoca. È possibile rintracciare gli appuntamenti — non privati naturalmente, ma d'ufficio — del procuratore generale presso la Presidenza del Consiglio o presso la Presidenza della Repubblica?

A questo riguardo, era prassi che ci fossero contatti del procuratore generale militare con il Presidente della Repubblica o con gli uffici della Presidenza della Repubblica?

All'epoca esistevano normative che vietassero l'appartenenza di un magistrato militare alla massoneria?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Innanzitutto vorrei fare riferimento alla questione terminologica alla quale lei ha fatto cenno, che non è solo una questione di filologia o letteraria. Mi permetto di rilevare che vi è anche una forma di vischiosità nel linguaggio. Un pubblico ministero «ordina» sempre, quando scrive un provvedimento, dispone; che poi l'ordine venga eseguito o meno è un altro discorso (basta guardare i provvedimenti sugli sfratti!). Intendo dire che occorre fare i conti anche con le convenzioni linguistiche, con le caratteristiche gergali.

Non c'è dubbio che quello era un provvedimento abnorme travestito da provvedimento rituale, perché la provvisoria archiviazione non era prevista dal vecchio codice di procedura penale, come non lo è dal nuovo, se non altro con le motivazioni adottate nel provvedimento di

cui si parla, che era un atto dispositivo, con il quale si diceva al cancelliere o a chi doveva trattare i fascicoli che fine dovesse fare. C'era anche un'assunzione di responsabilità.

Per quello che ho avuto modo di conoscere, il procuratore generale Santacroce era sicuramente una persona molto preparata dal punto di vista tecnico-giuridico ed era una persona perbene, quindi probabilmente l'adozione di quel provvedimento abnorme era dovuta o ad un eccesso di zelo (poi spiegherò cosa intendo) o alla necessità quantomeno di cercare di dare una veste formale ad un mero occultamento, soprattutto — la mia inferenza logica — nei confronti di persone che chiedevano come e su che base si dovessero tenere quei fascicoli. Lui dava una disposizione, giusta o meno, della quale rispondeva.

Ricordo a me stesso che come provvedimento abnorme sarebbe denunciabile immediatamente in Cassazione, applicando la giurisprudenza relativa alla ricorribilità degli atti in Cassazione, sulla base del diritto vivente. Gli atti ricorribili immediatamente per violazione di leggi sono atti tipici, solo che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha creato un'ulteriore categoria di atti differenti da quelli colpiti da nullità o da inutilizzabilità, cioè gli atti abnormi. Sicuramente, se fossero state applicate le categorie di sanzionabilità processuale, quel provvedimento sarebbe stato colpito dai fulmini del giudice di legittimità, dalla Corte di cassazione. Però qualcuno avrebbe dovuto sollevare la questione.

EGIDIO BANTI. Quel provvedimento non fu notificato a nessuno!

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. No. Era un atto meramente interno, trattato come una norma di servizio, senza esternazioni e senza che vi fosse una notifica ad altri soggetti.

Perché ho parlato di eccesso di zelo? Mi vorrei collegare alla questione implicita che aleggia nel sistema relativa alla perseguibi-

lità di determinati reati a richiesta del ministro da cui il militare dipende o, nel nostro caso per una forma di interpretazione estensiva, nei confronti di militari stranieri. C'è una nota di politicità relativamente alla persecuzione dei fatti commessi durante la guerra o commessi da militari che caratterizza — come indicavo prima — il nostro ordinamento. Posso sbagliare come riferimento topografico, ma l'articolo 245 del codice di guerra prevede pure una condizione di procedibilità. E l'eccesso di zelo poteva rientrare in una interpretazione estensiva di alcune connotazioni del sistema tale da paralizzare determinati effetti ritenuti lesivi dei rapporti internazionali, così come indicato.

Contatti politici e sollecitazioni non sono da escludere, proprio per i motivi che abbiamo detto. Qualcosa è addirittura emerso *per tabulas*: uno scambio di corrispondenze tra ministri dell'epoca.

Non credo che ci fosse o comunque che vi sia agli atti una rubrica, che non è prevista né rituale. Io conservo le mie rubriche degli anni scorsi in un armadio a futura memoria, ma non è qualcosa di rituale. Non ritengo quindi che vi siano elementi tali da consentire di ricostruire gli appuntamenti. Questo anche relativamente ai contatti con le alte cariche istituzionali. Si è fatto riferimento alla Presidenza della Repubblica: non credo che si possano ricostruire i contatti, perlomeno partendo dalle carte di palazzo Cesi.

Qual era all'epoca la configurazione etica — se così si può dire — della magistratura militare? Era quella di un corpo militare. Io non ho mai usato, per questioni di carattere generazionale, l'uniforme, però i magistrati militari, pur avendo *status* civile, fino al 1974 andavano in udienza in uniforme; c'era però una diversa struttura ordinativa: il presidente del collegio era un generale o un contrammiraglio che non avevano una specifica preparazione di carattere giuridico. L'unico elemento tecnico del collegio era il magistrato militare, il quale, non solo per una questione coreografica, pur avendo *status* civile, andava in udienza con l'uniforme da ufficiale del corpo in congedo della giustizia militare nel quale era

iscritto di diritto, pur trattandosi — con ulteriore atipicità — di un corpo in congedo. Questo era un segno abbastanza eloquente dello *status* dei rapporti interni.

C'era un divieto di iscrizione a partiti e a movimenti? Non in termini espliciti più di quanto accadesse per gli impiegati civili dello Stato e anche per i magistrati ordinari, oltretutto, non solo per le contiguità di cui ho parlato, per gli ufficiali delle Forze armate. Non credo che fino alla legge Anselmi ci fosse un divieto così configurato *expressis verbis*.

CARLO CARLI. Anche se ritengo che il procuratore abbia già risposto alla mia domanda, desidero citare il passo della sua relazione alla quale facevo riferimento: « Nei giorni in cui si era sviluppato notevole clamore di stampa sulla riapertura del procedimento per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, avevo ricevuto la visita di una giovane ricercatrice, la quale mi fece vedere delle carte riguardanti una corrispondenza di carattere generale sui crimini di guerra. Di persona avevo accertato che nell'archivio generale dello Stato, alla voce 'crimini di guerra-fondo Presidenza del Consiglio' c'era una corrispondenza abbastanza interessante in materia. Feci una telefonata ai due uffici che ritenevo competenti al rilascio dell'autorizzazione per accedere all'archivio di cui ho parlato: lo dico perché mentre prima c'era solo una procura generale militare, successivamente alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare con la legge n. 180 del 1981, le procure...

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Confermo quello che ho detto.

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Do la parola al senatore Zancan.

GIAMPAOLO ZANCAN. Anche io mi unisco ai ringraziamenti al procuratore militare per la sua relazione che mi ha molto impressionato. La vicenda mi era nota nelle linee generali, ma entrare nei dettagli è straordinariamente impressionante.

Leggendo il resoconto stenografico della precedente seduta, ho comparato il rintraccio dei fascicoli alla scoperta di un cadavere, anzi di un plurimo omicidio, visto che si tratta di 696 fascicoli. A questo punto desidererei avere dei dati di polizia giudiziaria — se mi consente l'espressione — ovvero, vorrei capire come sia andata nel dettaglio, non per conoscenza diretta (perché ci ha già detto che non è stato testimone del rinvenimento), ma per sua conoscenza *per auditu*, ovvero attraverso l'indicazione di nominativi. Mi interessa ricostruire il *locus commissi delicti*, cioè sapere dove si trovasse l'armadio, che dimensioni avesse, chi fossero i frequentatori di quelle stanze, come fossero collocati i fascicoli. Sappiamo dal suo racconto che c'è stato un duplice rinvenimento: quello della corrispondenza che lei stava cercando e quello del registro.

Non ho capito se tutto sia avvenuto nella giornata del 24 giugno 1994, ma vorrei che lei ci fornisse una fotografia del rinvenimento: luogo, situazione (ho sentito parlare di un armadio rovesciato), dimensioni dell'armadio, stato dei fascicoli e del registro. Ciò perché, a mio giudizio, ci troviamo di fronte ad un caso simile al rinvenimento di cadaveri.

Ragionando dal punto di vista tecnico, come avvocato che ha molto frequentato i tribunali militari presso la mia città, Torino, so bene che parlare di un'archiviazione provvisoria non è un nascondimento ma qualcosa di talmente ovvio da essere addirittura esplicativo, è una *excusatio non petita*, perché per definizione l'archiviazione è provvisoria. Inoltre, prendere un provvedimento su 696 fascicoli nella stessa giornata è non voler nascondere che non c'è stato un esame, sia pure agli effetti dell'archiviazione nel merito, ma è siglare con un timbro che chiude un fascicolo qualcosa

che invece si è deciso di fare in quella giornata, non sappiamo per quali ragioni specifiche (siamo qua per indagare).

Naturalmente tutti noi dobbiamo rispetto al defunto, anche se — ripeto — un provvedimento così non credo si possa dire che mirasse ad avere una qualsiasi dignità giuridica per le ragioni tecniche che ho detto e che mi sembrano indiscutibili, come viene riconosciuto nei lavori della commissione.

Il punto sul quale vorrei una risposta deriva da un'osservazione contenuta nella sua relazione: nel 1965 (quindi vent'anni dopo rispetto ai crimini nazifascisti) si erano espletati soltanto 13 procedimenti per un totale di 25 imputati. Allora, a prescindere dalla scoperta che avverrà nel 1994 (dobbiamo sempre considerare la cronologia: abbiamo sostanzialmente due periodi, 1945-1960, 1960-1994), poiché la realtà dei crimini nazifascisti è conosciuta (la memoria non è morta), come è possibile che questa archiviazione non sia stata mai oggetto di un dibattito politico interno alla magistratura militare?

Non possiamo pensare che non si sapesse che i crimini erano avvenuti, per cui si poteva decidere di procedere o di non procedere. I fascicoli possono anche scomparire, la realtà no! E la realtà è che ci sono dei crimini.

È emerso un dibattito? I fascicoli sono 695 e sicuramente lei avrà esaminato i 129 trasmessi alla procura di Roma per competenza: dalla loro valutazione sono emerse sollecitazioni da parte delle autorità territoriali che avevano mandato un rapporto? Lo chiedo perché se, per esempio, un maresciallo dei Carabinieri invia un rapporto alla procura della Repubblica dopo qualche tempo è naturale che si chieda che fine abbia fatto la pratica, non è così? È mai possibile che chi fece il rapporto dopo venti anni non si sia chiesto che fine abbia fatto, dal momento che conservava la competenza di merito rispetto ai fatti? Lei ha riscontrato questo tipo di sollecitazione rispetto ai rapporti?

Ancora: è mai possibile che i parenti delle vittime dei crimini non abbiano presentato solleciti, proteste, rivendicazioni,

richieste di danni o spiegazioni? A me interessa capire, a prescindere dal merito estremamente discutibile del provvedimento del gennaio 1960, come mai non vi siano stati dibattiti, né sollecitazioni, né denunce e si sia arrivati al 1994.

Un dato è importante sotto il profilo politico-istituzionale: indubbiamente ci fu una scoperta — lei così l'ha descritta — che però non era annunciata, nel senso che le due procure generali a cui lei si era rivolto «buscando levante» (per usare l'esempio di prima) ossia cercando il carteggio, che oltretutto hanno riordinato le carte — a seguito della soppressione della procura generale apicalmente fissata in Cassazione — fanno passare venticinque anni per fare una «scoperta»: è così? O non è piuttosto vero che si scoprono le carte di una vicenda nota a tutti? Questa è la domanda drammatica che le pongo senza alcuna intenzione di criticare o censurare chichessia. Mi sembra che sia stata fatta una scoperta di qualcosa che non poteva non essere a conoscenza di tutti.

Formulerò qualche altro quesito specifico che mi servirà a colmare alcune mie lacune. Quel procuratore generale — che arrivava in divisa e rispetto al quale sollevai una questione dato che, secondo me, il generale presidente del tribunale militare non poteva essere sottoposto disciplinarmente al procuratore generale — era nominato dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro della difesa? Non c'è mai stata una competenza del ministro della giustizia, vero? Sappiamo chi era il ministro della difesa del 14 gennaio 1960?

La commissione che si instaura nel 1994 da chi era composta? Si conoscono i nomi dei componenti? Sono audibili da noi? È in grado di fornirci i nomi? La ringrazio.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Alla prima domanda, che icasticamente si può riassumere con «la scoperta del cadavere», rispondo che non ho avuto percezione diretta dell'armadio e dei fascicoli tranne i 129 a me trasmessi ufficialmente; ho però un'idea precisa e chiara del luogo in cui *grosso modo* (spie-

gherò successivamente che cosa significa) furono trovati i fascicoli. Negli scantinati della Procura generale militare — originariamente Tribunale supremo militare — erano allocate delle carte dei tribunali militari di guerra soppressi. Con la fine dell'ultimo conflitto, in base all'ordinamento giudiziario militare di guerra, cessò anche il funzionamento dei tribunali militari di guerra presso le nostre forze all'estero ed i concentramenti di truppe sul territorio nazionale, ed i carteggi furono spediti all'archivio dei tribunali militari di guerra soppressi.

Ho sentito dire che ogni volta che si doveva trovare qualche carta era un problema. Ma perché dovevano essere cercate le carte? Chi aveva necessità di definire la propria posizione ai fini pensionistici e si rivolgeva ai distretti militari si sentiva rispondere che avevano avuto una denuncia e che era necessario sapere come la vicenda si era definita. In tali casi un impiegato andava in archivio a cercare la pratica. Presso quegli archivi furono custoditi anche gli atti — come abbiamo scoperto successivamente — del tribunale speciale per la difesa dello Stato. Tutti questi scantinati furono, in anni relativamente recenti, riammodernati ed oggi la situazione non è più quella originaria.

Nessuno, tranne gli operatori che facevano incursioni in questi locali assolutamente impraticabili perché frequentati da topi e con metri di polvere, si recavano lì sotto. Anch'io mi sono posto le domande che lei oggi ha rivolto a me ed ho parlato con il procuratore generale successivo, il quale non sapeva nulla perché nessuno si è preoccupato di riferirgli nulla. Le dico che tutto è credibile, perché io stesso, che per motivi diversi ho frequentato palazzo Cesi, in quei locali non sono mai transitato; sapevo dell'esistenza dell'archivio dei tribunali di guerra soppressi, ma non più di tanto.

Anche le modalità relative alla disposizione dell'armadio, sistemato in quei locali, con le ante rivolte contro il muro, non era una casualità, ma faceva parte di un comprensibile programma ossia quello di evitare che qualcuno curiosasse.

All'interno della magistratura militare si è mai sviluppato un dibattito? Posso assicurare di no, perché quando in un sistema si verifica la duplicazione di competenze, si aspetta che qualcosa venga fatta dal vicino o dal dirimpettaio o dall'ufficio omologo. Tra l'altro, anche dal punto di vista della memoria storica chi come me si è formato in anni assolutamente lontani dal culto di determinate cose, avverte un *deficit*. Per esempio della strage delle Fosse Ardeatine avevo sentito parlare, anche perché abitando a Roma so che ogni anno c'è la celebrazione alle cave ardeatine, ma non conoscevo i dettagli; poi ho fatto delle scoperte veramente incredibili quando ho letto le carte, come per esempio il fatto che oltre a Kappler erano coinvolti anche altri soggetti, tra cui un processato che fino a tempi recenti ha vissuto alla periferia di Roma. Questo per spiegare gli aspetti strani che ci sono nella vicenda dei crimini di guerra.

Più che un dibattito interno direi che vi è stato un *deficit* sotto vari profili ivi compreso quello generazionale; siamo una magistratura relativamente giovane come implementazione dei ruoli, eccetera, e c'è stato un *deficit* di conoscenza.

È stato chiesto se vi siano state sollecitazioni da parte dei comuni e degli enti. Erano e sono ancora ipotizzabili due archivi distinti, quello in cui sono finiti i fascicoli contenenti la notizia di reato e un archivio amministrativo — lo chiamo così per distinguerlo da quello giudiziario — in cui c'è la trattazione delle pratiche correnti, risposte ad interrogazioni, interpellanze, statistiche, sollecitazioni e via dicendo. La visione di 120 fascicoli mi porta a dire che in quei carteggi non c'era altro che la prima notizia di reato ed eventualmente qualche ricognizione o atto di polizia giudiziaria, di quelli che oggi definiremmo atti di iniziativa su delega del magistrato. Tutto il resto, eventuali rappresentazioni, sollecitazioni da parte di enti locali, di comuni, di comunità, eccetera, non rientravano certamente in quell'archivio ma in un altro genericamente chiamato « crimini di guerra », che avrei voluto consultare per le vicende di cui mi occupavo.

Le sollecitazioni e la sensibilizzazione c'è stata dopo il processo Priebke. Dopo il secondo processo per la strage delle Fosse Ardeatine c'è stato un risveglio di interesse e della memoria di certe situazioni, che è stato ulteriormente alimentato dal rinvenimento dei fascicoli. Mi sentirei di ricondurre tale generalizzata amnesia a queste coordinate, perché c'è stato uno scollamento tra pratiche trattate e inserite nell'archivio a valenza generale e le altre. Poco fa ci si chiedeva di quale spazio avremmo dovuto disporre se dei fascicoli esistessero le fotocopie: considerate che si tratta di fascicoli estremamente scarni formati da una copertina abbondantemente mangiata dai tarli contenente il rapporto dei Carabinieri o le notizie (spesso neanche tradotte) provenienti da qualche comando alleato, che non hanno avuto seguito investigativo o istruttoria minima. La vicenda riguarda il primo fascicolo dell'elenco, relativo alle Fosse Ardeatine, anche se poi c'è stata la consegna del tenente colonnello Kappler da parte degli alleati, ed il secondo processo il cui *input* veniva da oltre Atlantico perché in Argentina era stato scoperto il noto personaggio.

Questo per spiegare le coordinate anche di carattere ambientale relativamente alla scoperta dei fascicoli, per quello che mi consta.

I procuratori generali militari erano i vertici che nominavano anche i giudici relatori, nel senso che decidevano chi fosse pubblico ministero o giudice *a latere*. C'era la possibilità di uno scambio, di un'alternanza tra le varie funzioni anche se tutti facevano capo per motivi tecnici al procuratore generale militare.

Chi era? Era un personaggio nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della difesa ed era anche il magistrato di maggiore grado, perché era il primo iscritto di diritto nel corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, un corpo militare con le mostrine, eccetera.

GIAMPAOLO ZANCAN. Vorrei sapere se ricordi chi fosse il ministro della difesa nel 1960 e chi fossero i membri della commissione d'inchiesta.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. La commissione che procedette all'esame e allo smistamento era composta dall'attuale presidente della corte militare d'appello, dottor Nicolosi, e dall'attuale procuratore generale militare presso la corte militare d'appello. Quest'ultimo all'epoca era sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'altro credo che fosse vice avvocato generale presso la procura generale militare d'appello. Ora però hanno cambiato incarico e funzione. Probabilmente poi c'era anche qualche cancelliere.

ENZO RAISI. Anche io la ringrazio, signor procuratore, per la sua relazione e per le risposte che ci ha dato oggi anche in modo dettagliato rispetto a domande molto puntuali, come quelle che le ha rivolto il collega Carli, che è andato oltre la sua esposizione.

Sono rimasto favorevolmente impressionato dalla sua capacità di fornirci informazioni, però ho ancora una perplessità riguardo al nome della ricercatrice. Prendo atto che lei non lo ricorda, però credo che possa trovarlo nelle sue carte. Il fatto che qualcuno le abbia chiesto un appuntamento, che lei lo abbia concesso e che le siano stati rivelati fatti importanti, probabilmente risulterà da qualche parte. Le chiedo, quindi, di svolgere un'ulteriore ricerca tra i suoi documenti per rintracciare questo nominativo.

Anche io sono curioso di sapere come effettivamente sia avvenuto il ritrovamento. Vorrei avere i nomi di chi materialmente ha cominciato a trovare gli incartamenti e a segnalarli alle autorità competenti.

Alcune date mi lasciano un po' perplessi: il rilevamento risale al 1994 e nel 1996 su *l'Espresso* vi è la pubblicazione di un *dossier*, per cui probabilmente sono uscite delle notizie con dati abbastanza riservati. È proprio sulla base di questo articolo — almeno così è scritto nella sua relazione — che il dottor Antonio Sabini informa il Consiglio della magistratura militare della necessità di indagare ulteriormente sulla materia. Quindi, passano

due anni in cui non se ne sa nulla, poi, improvvisamente, un giornale, non si sa come, riceve delle carte o delle informazioni riservate e viene alla luce quanto sopra.

Avere il nome di tutti i protagonisti della vicenda potrebbe chiarirci alcuni passaggi importanti e ci consentirebbe eventualmente di ascoltarli direttamente per avere ulteriori informazioni.

Non voglio fare l'esegesi di quanto lei ha detto, però le chiedo di aiutarmi per vedere se ho capito bene. Ad un certo punto lei ci ha riferito che l'ordinamento della giustizia militare, fino alla riforma del 1981, aveva di fatto un'anomalia perché stabiliva la dipendenza dei magistrati requirenti e anche giudicanti dal procuratore generale militare che interveniva su promozioni, conferimenti di promozioni, trasferimenti e materie disciplinari. Le chiedo se questa sua sottolineatura sia casuale, se volesse riferirsi a fatti particolari o intendesse sottoporre alla nostra attenzione che comunque sia c'era questa anomalia che può far ipotizzare una certa non libertà di azione da parte della magistratura militare inquirente.

Infine, circa il segreto di Stato, le risulta che siano stati classificati riservati documenti italiani ed anche anglo-americani, o comunque che occorresse tenere conto del segreto di Stato che viene mantenuto per alcuni anni sulla base delle legislazioni di alcuni Stati? Questo potrebbe aiutarci a capire quanti documenti prodotti, ad esempio, dagli alleati fossero facilmente accessibili.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Per quanto riguarda il nominativo della ricercatrice, farò ulteriori tentativi, anche se — ripeto — eravamo in un periodo un po' particolare perché *ad horas* ero invitato a prendere visione di carteggi, di memoriali poiché c'era stato un risveglio dell'interesse generalizzato su questi argomenti. C'era gente che, in maniera molto partecipata, anche se spesso giudizialmente a valenza molto scarsa per non dire nulla, si sentiva in dovere di venirmi a raccontare determi-

nate cose. Senza parlare delle persone che pretendevano di venire a raccontare chissà che cosa e che poi addirittura non venivano considerate persone informate dei fatti, tecnicamente parlando. Era, quindi, un momento particolare proprio perché c'era stato un risveglio di interesse a seguito di una vicenda che aveva rinvivuto vecchi dolori, memorie ed interessi.

Relativamente alla ricostruzione del ritrovamento, nella precedente fase dell'audizione ho letto la mia lettera del 30 giugno 1994, scritta a seguito di richieste che avevo formulato per le vie brevi. Nei rapporti tra le due procure era intervenuta, per esempio, una lettera del 24 giugno 1994 — cioè prima che io formalizzassi la richiesta per iscritto — con la quale il procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione scriveva al procuratore generale militare presso la corte militare d'appello e comunicava che c'erano state delle ricerche che avevano avuto esito negativo: «Nella linea della costante collaborazione che è, come naturale, intercorrente tra questo generale ufficio e codesta procura generale, la informo che, a seguito delle notizie e relativi commenti sul caso del presunto criminale di guerra Priebke, ho disposto accurate ricerche nei registri e negli archivi di questa procura generale militare, al fine della migliore assicurazione che nessun elemento risulti nei carteggi di questo stesso generale ufficio, come indicativo di dati, con riferimento, ben inteso, alla sua differente posizione istituzionale anteriormente alla legge n. 180 del 1981, comunque eventualmente utili per individuare particolari del caso suddetto o analoghe violazioni di leggi ascrivibili ad altri e di interesse per gli uffici competenti. Sono ora certo dell'esito negativo di tali ricerche».

Poi c'è stata la mia lettera del 30 giugno e successivamente, in data 13 luglio dello stesso anno, mi ha risposto il procuratore generale presso la corte militare d'appello: «In relazione alla richiesta formulata nella nota indicata, la signoria vostra è autorizzata a prendere visione degli atti già esistenti negli archivi della procura generale militare presso il tribunale su-

premo militare. Al riguardo sarebbe opportuno che ella prendesse previ contatti personali con il sostituto procuratore generale militare anziano, dottor Nicolosi, già delegato ad un'attenta ricognizione degli atti esistenti in detti archivi».

Quando ho telefonato mi hanno detto che erano stati trovati i fascicoli e che avrebbero fatto la distribuzione così come indicato.

Tutto ciò per definire le cadenze cronologiche del rinvenimento.

ENZO RAISI. Questo nel 1994?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Sì, il 24 giugno e il 30 giugno 1994.

ENZO RAISI. Nel 1994 succede questo e nel 1996 il magistrato militare, dottor Antonio Sabini...

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Questo è un altro discorso.

Qui si era verificato già il primo contatto ai fini del lavoro della commissione composta di due persone. Dopo c'è stato l'invio dei fascicoli alle varie procure competenti. Due magistrati militari in servizio — ma non ha nulla a che vedere con tutta questa vicenda — il 15 aprile 1996, il dottor Dini, e poco prima, il 19 marzo sempre del 1996, il dottor Sabini segnalavano all'organo di autogoverno della magistratura militare che avevano avuto notizie da pubblicazioni de *l'Espresso* relativamente alla vicenda e quindi chiedevano cosa intendesse fare il Consiglio. Questo è l'*incipit* dell'attività del Consiglio della magistratura militare relativamente agli accertamenti su questa vicenda, che già aveva visto, per quanto riguarda il rinvenimento dei fascicoli, la trasmissione alle procure, un *iter* del tutto indipendente dalla questione evocata da questi due magistrati.

Il Consiglio faceva riferimento a queste due iniziative per dare contezza del perché fosse stato investito della questione, nel

senso che non si trattava di questione che esso aveva posto d'ufficio a se stesso, essendo stata segnalata da due magistrati.

ENZO RAISI. Chiedo scusa, ma non ho capito bene. I fascicoli sono stati già inviati, quindi le procure militari li hanno avuti.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Stavano cominciando ad averli.

ENZO RAISI. E due procuratori militari dicono che su *l'Espresso*...

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Non sono due procuratori militari, sono due magistrati.

ENZO RAISI. Magistrati militari.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Sì, uno è sostituto procuratore presso il tribunale militare di Padova e già aveva ricevuto i fascicoli.

ENZO RAISI. Quindi sapeva che il fascicolo era stato rinvenuto!

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Sì, però il discorso è il seguente: «Tu, che sei l'organo di Governo, quali misure, quali provvedimenti, quali accertamenti, anche in ambito disciplinare, adotterai in relazione a questa scelta?».

ENZO RAISI. Su questo sono d'accordo, ma il mio dubbio è che questo lo ha detto nel 1994 e nel 1996 ha scritto, perché *l'Espresso* ha riportato quelle notizie.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. No. Sabini, all'epoca componente del consiglio della ma-

gistratura militare, lo leggeva su *l'Espresso*; il dottor Dini, sostituto procuratore presso il tribunale militare di Padova, denunciava a questo consiglio che, a partire dal novembre 1994 (la scoperta era stata fatta a giugno), erano cominciati a giungere alla procura, provenienti dalla procura generale presso la corte militare d'appello, dei fascicoli processuali, che nell'aprile del 1996 avevano raggiunto il numero di 60 circa, concernenti episodi verificatisi nel corso della seconda guerra mondiale in Italia, tra i quali « numerosi quelli in cui vi sono indicazioni e nominativi precisi circa i soggetti ritenuti responsabili degli episodi criminosi ». Analogo flusso di incarti processuali si era verificato in direzione di altre procure militari. Il dottor Dini segnalava inoltre che nei fascicoli figurava il provvedimento di archiviazione provvisoria del procuratore generale militare. Da questo ha preso le mosse l'indagine del Consiglio.

ENZO RAISI. Quindi, uno aveva ricevuto i fascicoli e l'altro aveva letto le notizie su *l'Espresso*.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Sì.

ENZO RAISI. E per quanto riguarda l'anomalia?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Se ne parla sempre nella relazione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, laddove, a pagina 7, si fa riferimento a questa particolare impostazione di carattere ordinativo: « ...nel periodo sino all'immediato dopoguerra in cui le denunce e i rapporti per crimini di guerra affluivano alla procura generale militare presso il tribunale supremo militare e negli anni successivi in cui questo carteggio è stato dalla stessa trattenuto, invece di essere trasmesso alla procura militare. In verità, sino alla riforma del 1981 l'ordinamento della giustizia militare stabiliva la dipendenza dei magistrati requirenti e anche giudicanti

dal procuratore generale militare, che provvedeva su promozioni, conferimenti di funzione, trasferimenti e in materia disciplinare. Il procuratore generale era, a sua volta, nominato dal Consiglio dei ministri, come un qualsiasi alto funzionario dello Stato, che lo poteva scegliere anche da apparati diversi dalla magistratura militare ». Che valenza dare a questo passaggio? Si tratta di una spiegazione anche di carattere strutturale e ordinativo, proprio per rispondere in anticipo a determinate domande, come quelle che mi sono state rivolte da un altro commissario: come è possibile che all'interno, su questa vicenda non c'è stato mai un dibattito? Non c'è stato mai per i motivi che ho esposto, ma anche per motivi di carattere strutturale, perché la conformazione era di tipo verticistico e di carattere particolare, conformemente alla struttura dei corpi militari. Quindi, nessuno scandalo.

ENZO RAISI. Le ho rivolto una domanda anche sul segreto di Stato.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Sono in grado di poterlo escludere. Non ci sono mai state, negli oltre 600 fascicoli, questioni che abbiano riguardato questo aspetto. Lei sa che nel nuovo codice di procedura penale la questione relativa alle notizie classificate è oggetto di particolari previsioni normative. Da questo punto di vista, per la parte che mi riguarda — quei 129 fascicoli sono emblematici anche rispetto agli altri — non ci sono mai state questioni che abbiano interessato aspetti sostanziali o procedurali connessi con il segreto di Stato.

ENZO RAISI. Neanche nei documenti degli alleati?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. No.

GIUSEPPE COSSIGA. Vorrei porre una domanda rispetto alla quale la Commissione probabilmente potrà autonoma-

mente svolgere ulteriori approfondimenti. Prendendo come esempio i 129 fascicoli che poi per competenza sono arrivati a lei, il numero 1 era quello riguardante le Fosse Ardeatine e l'elemento di novità era che comparivano nuovi imputati su cui fino quel momento non si era proceduto. Quali erano questi elementi di novità?

La seconda domanda è questa: di che crimini si tratta nei 129 fascicoli? Rispondendo ad un'altra domanda lei in precedenza ha detto che sono reati di tipo militare ma di vario genere, dall'eccidio delle Fosse Ardeatine a requisizione improprie, a furti di bestiame, eccetera. Come sono suddivisi i reati nell'ambito di questi 129 fascicoli? Quanti sono i crimini per cui autonomamente, per ragioni ulteriori rispetto al fatto che i fascicoli fossero stati occultati, si era proceduto (le Fosse Ardeatine dovrebbe essere uno di questi)? Insomma, vorrei capire meglio i vari livelli di crimini di cui trattano i fascicoli e che cosa realmente l'occultamento aveva fermato.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. In effetti il registro generale relativo a tutti i carteggi recava al numero 1 la vicenda delle Fosse Ardeatine. Il carteggio relativo a questa vicenda era estremamente scarno, tanto è vero che, applicando la norma processuale, quando sono entrato in possesso di quel carteggio ho disposto la riunione con i 2 carteggi processuali che hanno riguardato le Fosse Ardeatine. Il primo concerneva il procedimento nei confronti del tenente colonnello Kappler, conclusosi con la condanna all'ergastolo, mentre il secondo riguardava il procedimento prima nei confronti di Priebke e poi anche di Karl Hass e successivamente di un terzo soggetto, un altro ufficiale, la cui posizione non è ancora formalmente definita perché si tratta di una persona molto avanti negli anni, che abita in Austria e che non è possibile processare perché non possiede i requisiti di carattere fisico necessari in base al nostro ordinamento. Periodicamente, quindi, si prende atto dell'aggiornamento di carat-

tere sanitario e il procedimento slitta *sine die*.

Come è nato il procedimento a carico di Priebke e Hass? Non certo da quel carteggio; era già nato autonomamente sulla base di notizie giornalistiche. Un giornalista televisivo americano ha intervistato in una località argentina, di cui non avevo mai sentito parlare, San Carlos de Bariloche, un ex nazista. C'era un ufficiale nazista a Roma, in occasione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, che si chiamava con quel nome: abbiamo preso gli atti dal nostro archivio ed effettivamente la posizione di Priebke era stata stralciata rispetto a quella di Kappler. Tutti insieme erano stati denunciati — tra l'altro il nome di Priebke era stato un po' storpiato — ma mentre Kappler era stato consegnato e quindi si sapeva che era in vita, la posizione di Priebke e di altri era stata stralciata. Nel momento in cui si è accertato, dopo le opportune verifiche per i canali ufficiali, che si trattava della stessa persona, è stato iscritto a modello 21. È stato quindi impiantato un altro carteggio processuale, ovviamente collegato al primo, quello di Kappler, ma con un numero autonomo ed un'autonoma istruttoria. Quindi, sotto questo profilo non è stato di alcun ausilio il rinvenimento, peraltro successivo. Quando chiedevo quelle carte il secondo carteggio era già stato incardinato.

Cosa c'era in quell'armadio, sintetizzato nel registro generale? Nel nostro ordinamento — come in quelli affini al nostro, soprattutto tedesco e francese — normalmente, dopo il decorso di un certo numero di anni, scatta la prescrizione; anche per il reato di omicidio volontario essa scatta dopo vent'anni. Sono imprescrittibili i reati punibili con l'ergastolo, tra cui gli omicidi aggravati dalla premeditazione e dai motivi abietti o futili: se non ci sono queste due aggravanti non è prevista la pena dell'ergastolo, per cui anche un omicidio, decorsi 20 anni, si estingue per prescrizione. È quello che è accaduto per parte di questi 129 casi: sono stati tutti già definiti con la formula prevista dal nuovo codice di procedura penale o perché già

intervenuta la prescrizione — omicidi volontari non caratterizzati da quelle aggravanti — o perché, a seguito degli accertamenti svolti i rei sono risultati essere morti oppure ancora le notizie erano talmente vaghe ed imprecise che anche gli accertamenti compiuti a cinquant'anni di distanza si sono rivelati improduttivi di effetti concreti.

In base quindi ad una tipologia distinta in queste tre aggregazioni tutti quei 129 casi sono stati ormai archiviati. È evidente che se si fosse proceduto prima del decorso dei vent'anni dal fatto o, indipendentemente da questo, in tempi più vicini al fatto stesso, non sarebbero scattate tutte quelle difficoltà legate al trascorrere del tempo o di natura probatoria cui ho accennato.

Che cosa sono allora i crimini di guerra? Naturalmente non tutte le violazioni del diritto dei conflitti armati o, come si dice, del diritto umanitario bellico, costituiscono crimini di guerra, ma solo le violazioni gravi delle regole di tale diritto. Queste erano violazioni gravi, anche se tale gravità era differenziata in relazione alle modalità dei fatti o al numero delle vittime. Tutti, comunque, per i motivi che ho indicato, hanno dato luogo ad archiviazione: mi riferisco a quelli di Roma. Altrove vi sono stati processi che si sono anche conclusi con sentenze di condanna in contumacia all'ergastolo, in relazione a soggetti per i quali non sarà mai data l'estradiizione o perlomeno sarà molto difficile ottenerla.

GIUSEPPE COSSIGA. Comunque, al di là delle prescrizioni e delle archiviazioni, si trattava di 129 casi di gravi crimini di guerra?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Di gravi violazioni del diritto umanitario bellico.

GIUSEPPE COSSIGA. Stiamo parlando di stragi, di omicidi volontari, non di furto di bestiame.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Non stiamo parlando di violazioni *tout court*, ma di vicende che hanno riguardato la vita di una o più persone.

PRESIDENTE. Ringrazio il procuratore Intelisano per la sua preziosa collaborazione ed i colleghi intervenuti. Il seguito dell'audizione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 15 gennaio 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

